

SINDACO	SEGR. GEN.	SEGR. GEN.	PROGR.	SEGR. SOC.
COMUNE DI MALNATE	PROT. N. 23372	10 NOV. 2023	TIT. III	BASE 2023
SERV. FORM.	POLIZIA LOCALE	PIAN. TERR.	SEGR. SERV.	UFFICIO



CITTA' DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

L'anno di riferimento è l'anno 2023, del mese di novembre il sottoscritto Collegio dei Conti in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- Art. 9 del d.lgs. 165/2001
- Art. 33 del d.lgs. 165/2001
- Art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 266
- Art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 50, convertito in legge 11/7/2014
- Art. 1, comma 226, della legge 20/2018
- Art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- Articolo 33, comma 2 del d.lgs. 165/2001

Visto il Decreto 808/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha stabilito la "Linea di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte degli amministrazioni pubbliche", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 106 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Visto la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della nuova legge;

Vista la proposta di deliberazione, con la quale la Giunta Comunale intende approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo redatti in base alla modifica in oggetto e in base ai risultati conseguiti dalla ripartizione finanziaria dell'esercizio 2021, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 52 del 05/04/2022;

- Allegato A - Piano delle assunzioni 2024/2026
- Allegato B 1 - Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa anno 2024;
- Allegato B 2 - Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa anno 2025;
- Allegato C 1 - Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 266/2006 - anno 2024;
- Allegato C 2 - Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 266/2006 - anno 2025;
- Allegato D - Calcolo delle capacità assunzionali del Comune di Malnate - ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020;

Constatato che l'amministrazione con la presente modifica intende procedere all'assunzione di cui all'Allegato D, prevedendo:

Anno 2024: 8 unità a tempo indeterminato;

Constatato inoltre che l'ente intende procedere alle assunzioni di lavoro flessibile nel rispetto del tetto d' spesa di cui all'art. 9, comma 26 del d.l. 78/2010;

Anno 2024: 3 unità

Anno 2025: attualmente non sono previste assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato;

Anno 2026: attualmente non sono previste assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato;

Constatato che il Comune di Malnate, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alle specifiche circolari ministeriali

restata per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato, utilizzando i valori finanziari del conto consuntivo per l'esercizio 2021:

- un rapporto tra spese di personale e media delle entrate correnti pari al 23,85%, al di sotto del valore soglia di cui alla lettera 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;
- ha rispettato gli obiettivi posti dalla regola sugli equilibri di bilancio nell'anno 2022 (ultra conto consuntivo approvato);
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 266/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del biennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 266/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 16/2014, come si evince dagli allegati C;

- l'ente ha adottato il piano di esec. positivo per il triennio 2023/2026 integrato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 16 giugno 2023, "Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2026";
- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali assunzioni di personale per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 165/2001 con la deliberazione n. 115 del 28/10/2023;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), del D.L. 20/4/2014, n. 66 convertito nella legge 28/2/2014, n. 98 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 20/1/2008, n. 188, convertito in L. 28/12/2008, n. 2;
- l'ente non si trova in condizione strutturalmente deficitaria, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Dato atto che questo ente non applica al diritto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti previsto dall'art. 75 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 4, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 3 del capo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 247, esercitano alle funzioni di programmazione del fabbisogno di personale sono impostati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese di cui all'articolo 36, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successivamente modificati, a cui è attribuito anche a sua entrata in vigore il principio di riduzione delle spese di cui all'articolo 36, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dell'art. 19 del T.F.E.L.;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 50/2014, per cui "il rispetto degli indicatori e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dal revisor dei conti nella relazione di accompagnamento alle deliberazioni di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Atteso che questo Organo è chiamato, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 26 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alle responsabilità dei conti del servizio della determinazione della dotazione organica ed in ordine alle spese per il piano dei fabbisogni di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 19 del T.F.E.L.;

Preso atto che ai sensi della citata legge sopra i conti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio approvato dall'organo di revisione;

Atteso che il collegio dei Revisori dei Conti appone la conformità nel presente atto al rispetto del principio di contenimento delle spese, rispetto delle normative vigenti, in sede di rilascio del parere sull'approvazione del bilancio 2024/2026 e delle voci di aggiornamento del D.U.P., di cui il presente atto costituisce parte integrante e separata;

Atto luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia contenuta alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

D'ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, delle responsabilità dei conti derivanti dalla determinazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2024/2026 con la proposta di deliberazione della giunta in oggetto.

Stesista l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Il Collegio dei revisori:

Dott. Agostino Pozzoli

Dott.ssa Elena Parisotti

Dott. Luca Bisceglia